



data 27 luglio 2000, presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di Benevento al n. 7853 reg. gen. e n. 736 reg. part., in favore dell'Isveimer S.p.A. e contro la Moneta S.p.A. e la Fabbrica Casalinghi S.p.A., per un valore di Lit. 2.500.000 ed un capitale di Lit. 1.500.000, sui beni immobili siti in Arpaia ed identificati in NCT di detto Comune, fl. 4, p.lle 57, 102, 49, e 20; nonchè dell'ipoteca in rinnovazione in rettifica (di quella del 27 luglio 2000), iscritta, in virtù di contratto di mutuo del 5 agosto 1980 per Notaio Raffaele Giusti di Napoli, in data 19 agosto 2000, presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di Benevento al n. 8593 reg. gen. e n. 776 reg. part., in favore della S.G.A. S.p.A. (quale cessionaria di tutti i rapporti giuridici dell'Isveimer S.p.A.) e contro la Moneta S.p.A. e la Fabbrica Casalinghi S.p.A., per un valore di Lit. 2.000.000.000 (valore 2.500.000 \$ Usa, capitale 1.500.000 \$ Usa), sui beni immobili siti in Arpaia ed identificati in NCT di detto Comune, fl. 4, p.lle 102, 49 e 20 (con esclusione di quello riportato in Net di detto Comune al fl. 4 p.lle 57); 2. dell'ipoteca in rinnovazione iscritta, in virtù di contratto di mutuo del 5 agosto 1980 per Notaio Raffaele Giusti di Napoli, in data 3 agosto 2000, presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di Napoli 2 al n. 19908 reg. gen. e n. 3831 reg. part., in favore dell'Isveimer S.p.A. e contro la Moneta S.p.A. e la Fabbrica Casalinghi S.p.A., per un valore di Lit. 250.000.000 ed un capitale di Lit. 136.000.000 (con un valore di 2.500.000 \$ Usa, capitale 1.500.000 \$ Usa nel quadro D della nota), sui beni immobili siti in Casalnuovo di Napoli ed identificati in NCT di detto Comune, fl. 12, p.lle 94, 131, 273, 62, 190, 233, 522, 26 sub. 2, 260, sub. 4 e 260 sub. 5; e di conseguenza fare ordine al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di Benevento di cancellare, con suo espresso esonero da ogni responsabilità,



g

quanto supra sub 1); nonchè fare ordine al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di Napoli 2 di cancellare, con suo espresso esonero da ogni responsabilità, quanto supra sub 2); Vinte le spese

per la convenuta SGA: *in via preliminare perchè venga rilevata la carenza di legittimazione attiva e quella di interesse ad agire della parte attrice e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda, in accoglimento delle eccezioni formulate; dichiarare inammissibile o comunque rigettare la domanda di accertamento della prescrizione e tutte le richieste di provvedimento consequenziali; in subordine accogliere la domanda riconvenzionale di accertamento della solidarietà legale tra la società attrice mutuataria e quelli derivanti dall'atto per Notar Giusti 29.12.1980; in via incidentale ritenere e dichiarare l'inefficacia dei provvedimenti relativi alla procedura di concordato preventivo e inesistenza degli stessi; con condanna alle spese ed onorari*

#### Svolgimento del processo

Con atto di citazione, notificato il 5 marzo 2001, la Moneta S.p.A., in liquidazione volontaria conveniva in giudizio la Società Gestione Attività SGA S.p.A., esponendo:

che con atto pubblico del 5 agosto 1980, per Notar Raffaele Giusti di Napoli, l'Isveimer S.p.A. aveva concesso alla Moneta S.p.A. un mutuo per l'importo di 1.500.000 Usa;

che, in virtù di tale contratto, era stata iscritta, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Benevento, ipoteca di II grado sul complesso industriale sito in Arpaia (Bn) alla Stada Statale Appia, n.1 e, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli 2, ipoteca di IV grado sul complesso industriale sito in Casalnuovo di Napoli (Na), alla Via Vittorio Emanuele III, in favore dell'Isveimer S.p.A. e contro la Moneta S.p.A.

che con atto pubblico del 29 dicembre 1980, per Notaio dott. Raffaele Giusti di Napoli erano state costituite tre distinte società: la Milano Certosa S.p.A., con sede in Milano; la Moneta Industria S.p.A., con sede in Casalnuovo di Napoli (Na); la Moneta Pentola S.p.A., con sede in Arpaia (Bn);

che alla Moneta Pentole S.p.A. (oggi Fabbrica Casalinghi S.p.A.) era stato conferito il complesso industriale sito in Arpaia (Bn), alla Strada Statale Appia, n.1 gravato da ipoteca (a carico della Moneta S.p.A.) in favore della Centrobanca S.p.A. (I grado) e dell'Isveimer S.p.A. (II grado);

che alla Moneta Industria S.p.A. era stato conferito il complesso industriale sito in Casalnuovo di Napoli (NA), alla Via Vittorio Emanuele III, n. 28, gravato da ipoteche (a carico della Moneta S.p.A.) in favore dell'Isveimer S.p.A.;

che la Moneta Pentole S.p.A. aveva richiesto alla Centrobanca S.p.A. l'accollo al 50% del mutuo concesso alla Moneta S.p.A.;

che la Moneta Pentole S.p.A. e la Moneta Industria S.p.A. avevano richiesto all'Isveimer S.p.A. l'accollo al 50% del mutuo concesso alla Moneta S.p.A.;

che la Centrobanca S.p.A. aveva acconsentito allo scorporo richiesto, stipulando con la Moneta Pentole S.p.A. atti aggiuntivi al finanziamento a medio termine concesso all'epoca alla Moneta S.p.A., e divenendo, in tal modo, creditrice anche nei confronti di tale società;

che l'Isveimer S.p.A., invece, non aveva acconsentito all'accollo del mutuo da parte della Moneta Pentole S.p.A. e della Moneta Industria S.p.A., restando sì creditrice della sola Moneta S.p.A. e terzo avente prelazione ipotecaria sul complesso industriale conferito alla Moneta pentole S.p.A. e sul complesso industriale conferito alla Moneta Industrie S.p.A.;

che, dunque, il credito derivante dal contratto di mutuo per Notar Giusti di Napoli del 5 agosto 1980 era prescritto, essendo decorso il termine di prescrizione ordinaria decennale e non avendo l'Istituto provveduto né ad azionare la procedura esecutiva né a notificare atti interruttivi nei confronti della Moneta S.p.A. in liquidazione;

che nonostante la prescrizione del credito era stata iscritta presso al CC.RR.II di Benevento ipoteca in rinnovazione in favore dell'Isveimer e contro la Moneta S.p.A e la Fabbrica Casalinghi S.p.A. per un valore di Lit. 2.500.000 ed un capitale di Lit. 1.500.000 sui beni immobili siti in Arpaia ed identificati in NCT al fl.4; p.lle 57,102,49 e 205;

che in data 19 agosto 2000 era stata iscritta presso la CC RR II di Benevento, sempre in virtù del contratto di mutuo del 5 agosto 1980, ipoteca in rinnovazione in rettifica riguardo al soggetto, a favore della società convenuta, al valore, indicato in Lit. 2miliardi, ed ai beni, con esclusione d quello riportato in Nct di Arpaia fl.4, p.la 57;

che in data 3 agosto 2000 era stata iscritta, presso la CC RR II, sempre in virtù del predetto mutuo, ipoteca in rinnovazione in favore dell'Isveimer S.p.A. contro la Moneta S.p.A. e la Moneta Industria S.p.A. per un valore di Lit. 250milioni ed un capitale di Lit.136milioni sui beni immobili siti in Casalnuovo di Napoli ed identificati in NCT di detto Comune al fl.12, p.la 94,131,273,62,190,223,522,260 sub. 2,260, sub.4 e 260 sub. 5;

che in ogni caso l'ammissione al passivo del fallimento della Moneta Industria S.p.A, al pari della pendenza della procedura di concordato preventivo della Fabbrica Casalinghi S.p.A., non costituiva atto interruttivo della prescrizione, rimanendo tali compagini estranee al rapporto obbligatorio.

Su tali basi rassegnava le conclusioni in epigrafe riportate.

Radicatasi la lite, si costituiva la società convenuta, la quale si opponeva all' avverso dedotto, di cui chiedeva l'integrale rigetto. Segnatamente, eccepiva la carenza di legittimazione attiva ed interesse ad agire della società attrice, la violazione del litisconsorzio, nonché la infondatezza nel merito della domanda siccome proposta, per doversi reputare sia la Moneta Industria S.p.A. che la Moneta Pentole Sp.A. (oggi Fabbrica Casalinghi S.p.A.) coobbligate all'adempimento del mutuo *de quo*.  
Dondela valenza interruttiva anche nei confronti della società attrice della insinuazione al passivo fallimentare della prima società e la pendenza della procedura di concordato preventivo della seconda società.

Concludeva pertanto per il rigetto della domanda attrice e per l'accoglimento della riconvenzionale di accertamento della solidarietà legale tra la società attrice mutuataria e quelli derivanti dall'atto per Notar Giusti 29.12.1980; con la richiesta, in via incidentale, di, ritenere e dichiarare l'inefficacia dei provvedimenti relativi alla procedura di concordato preventivo e la inesistenza degli stessi.

Decise con ordinanza depositata il 20 gennaio 2002 le eccezioni preliminari di carenza di legittimazione attiva e di difetto di procura, all'udienza del 27 marzo 2003, all'esito della discussione orale ex art. 281 *quinquies* c.p.c., sulle rassegnate conclusioni, la causa era riservata a sentenza.

#### Motivi della decisione

Mette conto in primo luogo precisare che non possono essere qui deliberate le preliminari eccezioni di carenza di legittimazione attiva e di difetto di procura, per essere state le stesse decise con l'ordinanza del 10 gennaio 2002.

Invero, si concorda con quanto sul punto sostenuto da parte convenuta, ovvero sulla oggettiva natura di sentenza del cennato provvedimento (tant'è che la

medesima ha al riguardo fatto riserva di appello), trattandosi, appunto, di questioni le quali possono trovare una definizione solo con tale tipo di provvedimento decisorio. Di talché qualora, ciò nonostante, lo stesso vesta la forma dell'ordinanza, dev'essere considerata prevalente su di essa il contenuto, che non può che essere quello di sentenza.

L'abbandono, poi, della eccezione di incompetenza territoriale (cui non fa cenno alcuno la comparsa conclusionale della Sga) e la ritenuta configurabilità - invero, *in re ipsa* - in capo alla società attrice dell'interesse ad agire ad ottenere la declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto obbligatorio vantato (anche) nei suoi confronti dalla Sga (il che - *id est* - la ricostruzione in termini obbligatori dell'esperita azione - priva di fondamento anche l'eccezione di violazione del litisconsorzio) rende possibile concentrare l'attenzione sul merito della controversia.

Ed essa, in mancanza di - incontestabili - atti interruttivi della prescrizione rivolti direttamente alla società attrice (ovvero ai suoi fideiussori), involge precipuamente la ipotesi di estensione soggettiva del rapporto obbligatorio al di là delle parti tra le quali lo stesso è *ab origine* intercorso.

In altre parole, si tratta di verificare se, al pari della Moneta Spa, possano essere ritenute coobbligate nei confronti della Sga, anche la Moneta Pentole SpA e la Moneta Industrie SpA., società scorporate dalla prima. Indagine da compiersi sul presupposto che siano ravvisabili oggettivi atti interruttivi della prescrizione ad opera della Sga e nei confronti di tali ultime compagini sociali.

Vale al riguardo precisare che tale accertamento non è precluso dal cd. giudicato esterno (invocato a pg. 17/18 della comparsa conclusionale della società attrice) conseguente alla sentenza n. 48/97, resa dal Tribunale di Benevento (l'unica

pronuncia agli atti avente attitudine al giudicato), per non essere stata la stessa (sia pure con specifico riferimento alla riconvenzionale spiegata) emessa fra le medesime parti fra le quali pende il presente giudizio.

Va in primo luogo evidenziato che nella soggetta materia manca la prova di una convenzione di accollo. Invero, le emergenze attestano che l'accollo contrattuale giammai è stato concluso fra le parti, per non essersi verificate le circostanze alla cui ricorrenza l'Istituto mutuante aveva condizionato la prestazione del necessario consenso (di tanto dà esplicitamente atto la relazione al bilancio del 1984, nonché il decreto del Tribunale di Benevento 4/11 aprile 1995).

Nel corso della discussione orale ex art. 281 *quinquies* c.p.c., la Sga, omesso ogni cenno ad un accollo volontario - cumulativo in favore dell'Isveimer, ha fatto espresso riferimento ad un accollo *ex lege*, in ossequio al disposto di cui all'art. 2560 c.c., fonte, a suo dire, della dedotta coobbligazione.

Tale assunto sarebbe comprovato dal dato letterale dell'atto costitutivo sia della Moneta Pentole SpA, il cui art. 4 così recita: *il capitale sociale è così costituito: a) per Lit. 2.629.710.000 mediante conferimento da parte della Moneta Spa del complesso immobiliare della Moneta Spa in Arpaia (Br) alla Via Appia 1 costituito da un appezzamento di terreno e da fabbricati per uffici e capannoni, con tutti gli impianti, macchinari, crediti etc risultanti dalla perizia di stima; sia della Moneta Industria SpA, ove leggesi all'art. 4: il capitale è così costituito: per Lit. 1.611.840.000 mediante conferimento da parte della Moneta SpA del complesso immobiliare della Moneta SpA in Casalmuro di Napoli, alla Via Vittorio Emanuele III n. 28 costituito da un appezzamento di terreno e da fabbricati per uffici e capannone con tutti gli impianti, macchinari, crediti etc risultanti dalla perizia di stima...*

La tesi non convince.

Difatti, per configurarsi cessione dell'azienda (ovvero, come nella fattispecie del ramo di azienda) occorre che l'entità economica trasferita sia munita di autonomia organizzativa, funzionale allo svolgimento di attività di impresa. Autonomia ed organizzazione dell'entità economica, che, oltre a preesistere al trasferimento, rimanga immutata nella sua destinazione, di modo che permanga l'idoneità al perseguimento dei fini dell'impresa.

Ebbene, già il mero tenore letterale consente di escludere che oggetto del conferimento sia un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità già dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni e servizi. Non può quindi negarsi che l'unificazione di tali beni in una *universitas facti* consegua solo alla volontà dell'imprenditore, non preesistendo all'atto (agli atti) costitutivo(i) e, quindi, senza essere in quanto tale presa in considerazione dai contraenti.

Nè tantomeno *ratione temporis* può trovare applicazione nella soggetta materia l'art. 2504 *decies* ult. co. c.c., introdotto; difatti, con il d.lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, per cui non può farsi discendere da tale norma l'assunzione del debito da parte delle società sorte dalla scissione (il che rende apodittica l'affermazione di cui al primo capoverso della pg. 9 della comparsa conclusionale di parte convenuta).

Sempre nel corso della detta discussione orale, la Sga ha ripreso quanto argomentato nella propria comparsa conclusionale e nella memoria di costituzione (pg. 14-15) con riferimento alla valenza da attribuirsi al riconoscimento di debito, a suo parere, ravvisabile nel bilancio al 31 dicembre 1980 della Pentola Moneta S.p.A., per essere stato nello stesso (al pari di quanto avvenuto per le annualità successive sino al 1986, epoca in cui è poi intervenuta la domanda di concordato)

riportata, a soli due giorni dalla costituzione, nell'ambito delle passività, la voce mutui per Lit. 2.355.129.363

Anche tale argomento non si presenta decisivo.

Difatti, la dedotta formulazione dei bilanci non può essere assoggettata alla disciplina di cui all'art. 1988 c.c., non costituendo dichiarazione di volontà destinata alla persona del creditore, nell'accezione di cui all'art. 1334 c.c..

Ed inoltre, neanche argomentando ex art. 2709 c.c., la stessa può costituire *ex se* prova tranquillante della effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio. All'uopo si ricorda che la relativa voce manca della necessaria specificazione: vi è invero il mero riferimento alla voce *mutui*, senza la minima indicazione del soggetto mutuatario e della causale; nonché l'inequivocabile tenore, già in epigrafe riportato, della relazione al bilancio del 1984.

Il che conforta in ordine alla bontà dell'opzione dianzi esposta circa l'esclusione nella fattispecie di un accollo *ex lege* ovvero di natura contrattuale.

Peraltro, e solo per dar completo riscontro alle argomentazioni di parte convenuta, i bilanci *de quibus* siccome compilati non possono in ogni caso nemmeno costituire valido atto interruttivo della prescrizione.

Ad opinione del Supremo Collegio la ricognizione interruttiva richiede una necessaria specificazione degli elementi dell'obbligazione (entità, causale, soggetto creditore: così Cass., 1° giugno 1991, n.6203), senza che all'uopo sia possibile integrare il bilancio con un atto interno di contabilità specificativo (così Cass., 16 giugno 2000, n. 8248; Cass., 7 febbraio 1991, n. 1292). E si ricorda che all'epoca (a norma del previgente art. 2435 c.c.) solo il bilancio – ed il conto dei profitti e delle perdite – era oggetto di pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni.

Quanto innanzi comporta l'irrelevanza della mera circostanza, dedotta sempre nel corso della discussione orale, del minimo lasso temporale intercorso fra la data di costituzione della società e la redazione del primo bilancio e la mancanza agli atti di qualsivoglia elemento che lasci ritenere che nel detto periodo tale società abbia acceso mutui aventi tale importo.

Resta allora irrilevante anche la deduzione riportata in comparsa di risposta *sub* 15), circa la ricognizione di debito conseguente alla corrispondenza in atti, dalla quale non si evince l'assunta contitolarità del rapporto obbligatorio, presupposto, come affermato in epigrafe, di un efficace riconoscimento del diritto (basti richiamare il primo capoverso della pg. 2 della missiva della Fabbrica Casalinghi S.p.A., priva di data, ma successiva al 29 settembre 2000, in cui si riafferma la posizione di terzo - e non di creditore -, avente diritto di prelazione ipotecaria, rivestita dalla Sga.).

Il sin qui detto svolge un rilievo di non poco momento ai fini della delibazione sia della domanda principale che di quella riconvenzionale.

E, difatti, se il rapporto obbligatorio è rimasto entro gli stretti limiti soggettivi in cui è sorto, non potendosi assegnare nè alla Moneta Industrie S.p.A., nè alla Moneta Pentole S.p.A., oggi Fabbrica Casalinghi S.p.A., la posizione di coobbligati solidali, non può che concludersi che l'azione esecutiva intentata nei confronti della prima, e poi tramutata nell'insinuazione nel relativo passivo fallimentare, al pari dell'ammissione al concordato preventivo della Moneta Pentole SpA, non può spiegare alcun effetto ai fini dell'interruzione del decorso del termine prescrizione nei confronti dell'odierna attrice.

Segnatamente, viene in rilievo un'ipotesi di responsabilità (di tali compagnie sociali) senza debito (che resta unicamente a carico della Moneta S.p.A.), donde l'insussumibilità della fattispecie nell'ambito applicativo dell'art. 1310 c.c.

Da tanto segue l'accoglimento della domanda principale, per essere maturata la prescrizione ordinaria decennale del diritto di credito vantato dall'Isveimer (la quale, si ribadisce, non ha prodotto nessun atto interruttivo rivolto direttamente nei confronti del proprio debitore), con conseguente diritto alla cancellazione delle ipoteche poste a garanzia del cennato debito, nonché la reiezione della spiegata riconvenzionale.

Parte istante ha affermato che trattasi di pronuncia provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Chi scrive non reputa che sussistano gli estremi per accordare la chiesta clausola.

Difatti, in coerenza con la natura di accertamento negativo della domanda non può non convenirsi che tale natura abbia anche la conseguente pronuncia, alla quale, appunto, non possono essere riconosciuti gli estremi di una decisione di condanna (nei confronti della Sga), l'unica, invero, per sua natura provvisoriamente esecutiva (Cass. 26 gennaio 1972, n. 185; Cass. 21 dicembre 1977, n. 5670; Cass. 12 aprile 1979, n. 2163; Cass. 21 giugno 1985, n. 3738; Cass., 6 febbraio 1999, n. 1037, nonché Cass., 12 luglio 2000, n. 9236, secondo la quale, nonostante le indicazioni ricavabili dai lavori preparatori, la soluzione di segno restrittivo merita adesione).

Il che ha rilievo anche ai fini del capo delle spese, poste a carico di parte convenuta, come da notula, per il principio della soccombenza.

Difatti, anche a tale ultima statuizione non può riconoscersi la clausola di provvisoria esecuzione, essendo la stessa accessoria alla decisione sulla domanda principale - perchè diretta a sopperire alla *derivatio* patrimoniale che inevitabilmente soffre chi è costretto ad adire l'Autorità Giudiziaria a tutela delle proprie ragioni, ovvero, a difendersi, in detta sede, da pretese non fondate

giuridicamente - e, quindi, assoggettata alla medesima disciplina di quest'ultima (Cass., 24 maggio 1993, n.5837 in *Giust. Civ.*, 1994, I, 3248).

Di conseguenza, la decisione sulle spese presa dal giudice di primo grado, che non acceda ad una decisione di condanna non è *ex se* titolo suscettibile di esecuzione forzata (così da ultimo Cass, 12 luglio 2000, n. 9236, in *Foro It.*, 2002, I, 162)..

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :

a) accoglie la domanda spiegata nei confronti della S.G.A. SpA, in persona del legale rappresentante p.t., e per l'effetto accerta la inefficacia, per prescrizione estintiva del credito di cui al contratto di mutuo per Notar Giusti di Napoli del agosto 1980, -----

1. dell'ipoteca in rinnovazione iscritta, in virtù di contratto di mutuo del 5 agosto 1980 per Notaio Raffaele Giusti di Napoli, in data 27 luglio 2000, presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di Benevento al n. 7853 reg. gen. e n. 736 reg. part., in favore dell'Isveimer S.p.A. e contro la Moneta S.p.A. e la Fabbrica Casalinghi S.p.A., per un valore di Lit. 2.500.000 ed un capitale di Lit. 1.500.000, sui beni immobili siti in Arpaia ed identificati in NCT di detto Comune, fl. 4, p.lle 57, 102, 49, e 20; nonchè dell'ipoteca in rinnovazione in rettifica (di quella del 27 luglio 2000), iscritta, in virtù di contratto di mutuo del 5 agosto 1980 per Notaio Raffaele Giusti di Napoli, in data 19 agosto 2000, presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di Benevento al n. 8593 reg. gen. e n. 776 reg. part., in favore della S.G.A. S.p.A. (quale cessionaria di tutti i rapporti giuridici dell'Isveimer S.p.A.) e contro la Moneta S.p.A. e la Fabbrica Casalinghi S.p.A., per un valore di Lit. 2.000.000.000 (valore 2.500.000 \$ Usa, capitale 1.500.000 \$ Usa).

sui beni immobili siti in Arpaia ed identificati in NCT di detto Comune, fl. 4, p.lle 102, 49 e 20 (con esclusione di quello riportato in Nct di detto Comune al fl. 4 p.lla 57); -----

2. dell'ipoteca in rinnovazione iscritta, in virtù di contratto di mutuo del 5 agosto 1980 per Notaio Raffaele Giusti di Napoli, in data 3 agosto 2000, presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di Napoli 2 al n. 19908 reg. gen. e n. 3831 reg. part., in favore dell'Isveimer S.p.A. e contro la Moneta S.p.A. e la Fabbrica Casalinghi S.p.A., per un valore di Lit. 250.000.000 ed un capitale di Lit. 136.000.000 (con un valore di 2.500.000 \$ Usa, capitale 1.500.000 \$ Usa nel quadro D della nota), sui beni immobili siti in Casalnuovo di Napoli ed identificati in NCT di detto Comune, fl. 12, p.lle 94, 131, 273, 62, 190, 233, 522, 26 sub. 2, 260, sub. 4 e 260 sub. 5; -----

e di conseguenza:-----

fa ordine al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di Benevento di cancellare, con suo espresso esonero da ogni responsabilità, quanto *supra sub 1*);

nonchè fa ordine al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di Napoli 2 di cancellare, con suo espresso esonero da ogni responsabilità, quanto *supra sub 2*);

- b) rigetta la spiegata riconvenzionale ;
- c) condanna la società convenuta attrice a rifondere parte attrice delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 528,00 per spese vive; € 3693,72 per diritti e € 8.308,50 per onorario oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
- d) sentenza non provvisoriamente esecutiva.

Napoli, li 7 aprile 2003

TRIBUNALE DI NAPOLI  
PERVENUTO IN CANCELLERIA  
DEPOSITAT..... IN CANCELLERIA

Oggi 16 APR. 2003

IL CANCELLIERE

Il Giudice

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - RELATA DI NOTIFICA:

L'anno 2003, il giorno *ven* <sup>in questo</sup> del mese di *luglio*, a richiesta  
 dell'Avvocato Ugo Cambese, quale procuratore e difensore della MONETA S.P.A. in  
 esecuzione volontaria, in persona del Liquidatore e Legale Rappresentante D.L. Dottore  
 Giulio Moneta, nonché della stessa elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Riviera  
 di Chiaia, n. 18, presso lo Studio dell'Avvocato Luigi Cambese, lo sottoscritto Aiutante  
 Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni, Notifiche e Protesti presso la  
 Corte di Appello di Napoli ho notificato copia di quanto innanzi all'AVVOCATO  
 VINCENZO SPARANO, quale procuratore e difensore costituito e domiciliatario della  
 SOCIETÀ GESTIONE ATTIVITÀ - S.G.A. S.P.A., in persona del Legale Rappresentante D.L.,  
 con studio in Napoli alla Via Chiatamone, n. 6, ivi portandola e rilasciandola a mani

Avv. Luigi Cambese  
 Via Riviera di Chiaia n. 18  
 80122 NAPOLI  
 Tel. 081 195 672 84  
 Cell. 348 002 01 19

„ mani dell'impiegato, art. 136 alla ricezione  
 Sig. *Luigi Sparano*  
 cost. qualificatosi, oppure, che non sia in corso  
 una stanza la precaria assenza del destinatario.  
 Napoli,

08/07/2003

UFFICIO UFFICIALE GIUDIZIARIO  
 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI  
 TUCCILLI ARNALDO

Avv. Luigi Cambese  
 Via Riviera di Chiaia n. 18  
 80122 NA  
 Tel. 081 195 672 84  
 Cell. 348 002 01 19